

**Corte dei Conti**

**Sezione Giurisdizionale per la Sardegna - Cagliari**

**Sentenza 8 settembre 2011**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dei seguenti magistrati:

Mario Scano Presidente

Marino Benussi Consigliere relatore

Maria Elisabetta Locci Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 22495 del registro di Segreteria, promosso dal Procuratore regionale della Corte dei conti per la Sardegna, nei confronti di \*\*\*\*\*, rappresentato e difeso dagli avvocati Gemma Maurizi e Antonio Maria Lei, e di \*\*\*\*\*, rappresentato e difeso dall'avvocato Umberto Cossu, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Satta n. 33.

Sentiti, nella pubblica udienza dell'8 marzo 2011, il relatore consigliere Marino Benussi, il pubblico ministero in persona del Vice procuratore generale Mauro Murtas, l'avv. Umberto Cossu nell'interesse del sig. \*\*\*\*\*, l'avv. Antonio Maria Lei nell'interesse del sig. \*\*\*\*\*;

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;

**Ritenuto in**

**FATTO**

Con atto di citazione del 3 novembre 2010 il Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna ha convenuto in giudizio i signori \*\*\*\*\* e \*\*\*\*\* chiedendo la condanna dei medesimi al pagamento, a favore dell'Erario e segnatamente della Provincia di Sassari, della somma di euro 243.859,18, o della diversa somma risultante all'esito del processo, oltre a quelle dovute per rivalutazione, interessi e spese di giudizio, a titolo di danno erariale.

Questi i fatti esposti e dedotti a fondamento della pretesa attrice.

Con atto del 22 ottobre 1984 la Giunta Provinciale di Sassari deliberava la costruzione di un edificio nel territorio del Comune di Alghero, comprensivo di palestra e auditorio, destinato a sede del Liceo Scientifico; nella delibera si dava atto che il predetto Comune, con delibera n. 597 del 18 luglio 1984, aveva assunto a proprio carico gli oneri di spesa relativi all'acquisizione dell'area destinata alla costruzione del plesso scolastico. Alle spese di realizzazione (lire 3.800.000.000) si sarebbe fatto fronte con i fondi di cui alla legge regionale 6 settembre 1976 n. 45 (4° programma di interventi).

Con atto n. 44 del 19 gennaio 1985 la Giunta Provinciale approvava il piano di massima, il quadro economico, il capitolato programma e la lettera di invito per l'appalto; deliberava quindi di indire l'appalto concorso per la progettazione e la realizzazione dell'opera nominando, altresì, i componenti della Commissione giudicatrice.

Gli atti preliminari relativi all'appalto concorso venivano approvati dal Comitato Tecnico Regionale in data 27 febbraio 1985.

Con deliberazione n. 1025 del 17 maggio 1985 la Giunta Provinciale approvava i verbali della Commissione e aggiudicava i lavori all'impresa "O.M.G. PROGRAM S.p.a." per l'importo di lire 3.228.230.000 oltre IVA al 2%; dava atto che veniva così realizzata un'economia di lire 151.770.000 da utilizzare sulla voce imprevisti del quadro economico, che veniva parzialmente rideterminato. Si chiedeva, quindi, al Comune di Alghero la disponibilità gratuita dell'area edificatoria.

Con atto del 16 gennaio 1986 la Giunta Provinciale autorizzava il Presidente e il competente Ufficio alla stipula del contratto d'appalto.

Nella seduta del 28 marzo 1986 la Giunta Provinciale dava atto della relazione redatta dal Responsabile della Ripartizione Tecnica; il dirigente informava che il Comune di Alghero aveva trasmesso il verbale della deliberazione n. 274 del 17 marzo 1986, con cui l'esecutivo comunale, a modifica del precedente atto n. 597/1984, aveva deliberato di assumere a carico del proprio bilancio l'impegno di corrispondere all'amministrazione provinciale le risorse finanziarie per l'acquisto delle aree necessarie per la realizzazione dell'edificio scolastico, nella misura del 20% della spesa presunta (pari quindi a lire 170.000.000) o, in alternativa, di cedere gratuitamente alla Provincia il 20% delle aree stesse ove il Comune ne avesse comunque conseguito la disponibilità.

Su proposta del Responsabile della Ripartizione Tecnica la Giunta Provinciale approvava gli elaborati espropriativi con determinazione della relativa spesa, quantificata in lire 850.000.000. Veniva altresì approvato il quadro economico rideterminato in seguito ai sopraggiunti oneri per l'acquisizione delle aree. Si deliberava inoltre di chiedere al Comitato Tecnico Regionale dei LL.PP. l'approvazione degli elaborati espropriativi, unitamente alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera, con indicazione dei termini di cui all'art. 13 della legge 25.06.1965, n. 2359. Si prevedeva inoltre di finanziare la maggiore spesa con i fondi di riserva del 4° programma di cui alla legge regionale n. 45 del 1976.

Con atto del 23 aprile 1986 il Comitato Tecnico Regionale approvava in linea tecnica il progetto e dichiarava la pubblica utilità dell'opera.

Il Comune di Alghero conseguiva la proprietà di parte delle aree interessate (mq. 430) per effetto di una cessione gratuita nell'ambito di una convenzione di urbanizzazione conclusa col sig. Giovanni Lupi (cedente).

Con decreto del 29 aprile 1986 il Sindaco autorizzava l'Amministrazione provinciale ad occupare in via d'urgenza e in vista della espropriazione definitiva, le aree site nel territorio comunale; precisava che l'occupazione "doveva essere eseguita dall'amministrazione provinciale" mediante immissione in possesso entro tre mesi, pena la perdita dell'efficacia del provvedimento, e che l'occupazione poteva protrarsi sino a cinque anni dall'immissione in possesso, sempre che non fosse venuto a scadenza, prima del quinquennio, improrogato, il minor termine per il compimento delle espropriazioni fissato, ai sensi dell'art. 13 della l. n. 2359/1865, col provvedimento del C.T.R. con cui era stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera.

Nel decreto si indicavano tutti gli adempimenti che la Provincia avrebbe dovuto assicurare al fine di perfezionare la procedura espropriativa (notificazione del decreto, redazione degli stati di consistenza in contraddittorio con i proprietari, fittavoli, ecc; tempestiva notifica degli atti agli interessati; trasmissione di copia degli stati di consistenza all'U.T.E. di Sassari con richiesta di determinazione delle indennità di occupazione d'urgenza, da notificare poi agli interessati).

Il requirente espone che, come accertato nel corso della causa promossa dai proprietari (delle aree irreversibilmente trasformate) contro la Provincia di Sassari, quest'ultima, in data 26 giugno 1986, aveva occupato un terreno situato in territorio di Alghero, di proprietà indivisa dei signori \*\*\*\*\* , nonché l'area fabbricabile acquisita gratuitamente dal Comune di Alghero; riporta altresì che i lavori ebbero inizio il 2 luglio 1986, e che in data 29 settembre 1987 era pervenuta alla Provincia il parere di congruità espresso dall'U.T.E. di Sassari, ove si precisava che dalla superficie dei lotti, valutabile come area fabbricabile, "dovesse essere stralciata una fascia della profondità di circa 20 ml per tutta la lunghezza dei lotti prospiciente la Via Diaz", per la quale l'U.T.E. riteneva conveniente il valore stimato in lire 39.750 il mq, da intendere al netto degli oneri di urbanizzazione, con un'incidenza del 50%. Per la restante superficie, priva delle caratteristiche specificate nelle circolari espropriative della Regione Autonoma della Sardegna, l'indennità di esproprio doveva determinarsi con riferimento ai valori agricoli medi di cui alla legge n. 865 del 1971.

I lavori venivano ultimati il 14 ottobre 1987, in pendenza del termine finale per il compimento della procedura espropriativa, senza che questa fosse quindi conclusa.

I signori \*\*\*\*\* convenivano in giudizio l'Amministrazione Provinciale di Sassari in persona del Presidente in carica, deducendo l'illegittima occupazione delle aree per scadenza del termine legale e l'irreversibile trasformazione delle stesse aree (c.d. accessione invertita) e chiedevano la condanna della stessa amministrazione al risarcimento dei danni subiti per la perdita del diritto di proprietà, con rivalutazione monetaria e interessi, nonché alla corresponsione dell'indennità di occupazione (inizialmente) legittima e (successivamente) illegittima nella misura dell'interesse legale sul valore del bene, come determinato in corso di causa, con rivalutazione monetaria e interessi dalla maturazione al saldo.

Riporta, la procura attrice, che il Tribunale civile di Sassari, con sentenza 1528/04 - accertato che il terreno degli attori era stato oggetto di occupazione da parte dell'Amministrazione (non seguita dalla procedura espropriativa), e previa consulenza d'ufficio - ha condannato la Provincia di Sassari al pagamento, agli aventi diritto, della somma di € 96.598,10 a titolo di risarcimento di danno per la perdita, a far data dal 14 ottobre 1987, del diritto dominicale, stabilendo che detta somma doveva essere rivalutata all'attualità con interessi legali a decorrere dalla predetta data fino al soddisfo; ha

condannato, inoltre, l'ente locale al pagamento della somma pari agli interessi legali sull'indennità di esproprio per il periodo di occupazione legittima del terreno (26.6.1986-14.10.1987), con rivalutazione e interessi dal 14/10/1987 fino al soddisfo, con spese processuali liquidate in € 3.900 per onorari, € 957 per diritti, € 184,89 per spese, e quanto liquidato per la CTU e altro dovuto per legge.

Con atto di precetto del 26 agosto 2005 i signori \*\*\*\*\* intimavano il pagamento della somma indicata in sentenza, che il loro legale, avv. Giovanna Angius, aveva quantificato in € 593.412, poi aggiornato in € 598.232,21 con nota del 16 settembre s.a.. Seguiva la deliberazione n. 63 del 22 novembre 2005 con la quale il Consiglio Provinciale di Sassari riconosceva la legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D.L.vo 267/2000.

Peraltro, in seguito ad acquisizione di parere pro-veritate, secondo cui la somma esposta in precetto doveva essere quantificata in € 340.457,271, la Giunta Provinciale, con atto n. 218 del 20 dicembre 2005, deliberava di proporre opposizione avverso l'atto di precetto e chiedeva al Consiglio Provinciale di revocare tempestivamente, in via di autotutela, la precedente deliberazione n. 63/2005.

Il requirente espone che – come comunicato dal patrono dell'amministrazione avv. Gianni Allena con nota del 28 febbraio 2007 - il Giudice dell'esecuzione ha accolto il diverso criterio di calcolo degli interessi e rivalutazione del credito vantato dai signori \*\*\*\*\* nei termini prospettati dalla stessa amministrazione, per cui lo stesso credito è stato determinato in € 340.457,27, oltre alle spese legali pari a € 15.083,66, con impegno di disporre il pagamento entro il mese di marzo 2007.

Con deliberazione del 3 aprile 2008 il Consiglio provinciale dava quindi atto di quanto sopra, precisando altresì che a detto importo dovevano aggiungersi € 488,15 per rivalutazione monetaria ed € 770,92 per interessi calcolati alla data del 31 maggio 2007. Inoltre, faceva presente che, al fine di evitare l'esecuzione forzata, si era proceduto al pagamento del debito di € 356.800 con determinazione n. 198 del 26 giugno 2007 e con relativo mandato del 9 agosto s.a., adottando la procedura del riconoscimento di debito fuori bilancio.

Il Procuratore regionale riferisce, poi, in merito a una causa civile infruttuosamente intentata dalla Provincia di Sassari contro il Comune di Alghero, dinanzi al Tribunale di Sassari, al fine di sentirlo condannare al pagamento della somma di lire 170.000.000 a titolo di corrispettivo per l'utilizzo di una palestra e di un auditorium realizzati dall'amministrazione provinciale; giudizio conclusosi con il rigetto della domanda essendosi accertato che il predetto Comune si era avvalso, come pattuito, della possibilità di assumere una obbligazione alternativa per l'utilizzo delle suddetti locali, e cioè, la corresponsione dell'importo di lire 170.000.000 (corrispondente al 20% dell'onere di acquisizione delle aree interessate) oppure, ove l'amministrazione comunale ne avesse avuto la disponibilità, la cessione gratuita del 20% delle aree medesime, come in effetti avvenne, con ogni conseguenza in ordine all'adempimento del Comune, conforme a quanto pattuito (sent. 1368/09 del 17 ottobre 2006).

Precisa, la procura attrice, che il Tribunale di Sassari ha condannato la Provincia di Sassari a rifondere le spese di lite e che nella seduta del 3 aprile 2008 il Consiglio provinciale ha deliberato il pagamento della complessiva somma di € 7.729,21, in esecuzione della predetta sentenza.

L'organo requirente deduce la sussistenza del danno patito dalla Provincia di Sassari, ammontante ad € 243.859,18, costituito dalla spesa sostenuta dall'ente a titolo di interessi, rivalutazione monetaria e spese legali, correlata alla perdita del diritto dominicale da parte dei signori \*\*\*\*\*,

sull'area di loro proprietà, non potendosi considerare partita di danno “*l'importo corrisposto ai proprietari come valore capitale dei beni ablati (pari a euro 98.598,09)*”.

A sostegno della pretesa la Procura regionale sottolinea l'illiceità del fatto connesso alla c.d. “*accessione invertita*”, richiamando precedenti giurisprudenziali della Corte di cassazione secondo cui tale ipotesi si configura allorché su un'area illegittimamente occupata dalla Pubblica Amministrazione – per mancanza “*ab origine*” di un titolo o, come nel caso in esame, per lo spirare del periodo di occupazione legittima - sia realizzata un'opera pubblica che importi una radicale trasformazione del fondo in conseguenza della sua irreversibile destinazione ad uso pubblico.

A tale proposito il requirente osserva che nel caso di specie, per ciò che concerne la scadenza dell'occupazione legittima, il termine era fissato alla data del 25 giugno 1988, considerato che il Comitato Tecnico regionale aveva fissato un termine biennale decorrente dalla data di effettiva immissione in possesso da parte dell'amministrazione, e che questa avvenne il giorno 26 giugno 1986, come accertato in sede di giudizio civile. Peraltro, prima di concludere il procedimento espropriativo, il bene aveva subito l'irreversibile trasformazione per effetto dell'intervento edilizio in oggetto.

L'esborso sopra quantificato, aggiuntivo rispetto al valore delle aree acquisite, costituisce, secondo la prospettazione accusatoria, ingiusta lesione alle finanze dell'Ente pubblico, trattandosi di erogazione di somme cui non corrisponderebbe alcuna utilità.

Il requirente sottolinea il fatto che in seguito all'occupazione delle aree vi è stata una totale mancanza di iniziative - affinché il procedimento espropriativo fosse avviato e portato a corretto compimento - sia da parte del Dirigente dell'Area tecnica della Provincia di Sassari, ing. \*\*\*\*\* (in servizio dal 1982 ad oggi), sia da parte del Presidente della Provincia, dott. \*\*\*\*\* (in carica dal 1985 al 1990).

L'attore rammenta che il Presidente \*\*\*\*\* , in seguito all'occupazione d'urgenza delle aree (26 giugno 1986) non diede alcun impulso, né assunse alcuna iniziativa finalizzata a verificare l'iter e la conclusione del procedimento espropriativo, restando indifferente e inoperoso. Si configurerebbero pertanto i presupposti per affermare la sussistenza della colpa grave a suo carico, ove si consideri che con l'utilizzo della normale diligenza connessa al mandato ricoperto egli avrebbe dovuto avvertire il dovere di assumere cognizione dello stato del procedimento e adoperarsi, in forza dei poteri di controllo e di impulso correlati alla propria funzione di vertice, per un sollecito perfezionamento dell'iter da parte dell'Ufficio tecnico della Provincia.

Anche nei confronti dell'ing. \*\*\*\*\* viene dedotta una condotta omissiva e causalmente rilevante nella verifica dell'evento dannoso, nonché gravemente colposa, secondo i criteri individuati dalla giurisprudenza della Corte dei conti.

Il requirente rammenta che il convenuto svolgeva, all'epoca dei fatti, funzioni di Ingegnere capo ed era il Dirigente competente alla trattazione delle pratiche di esproprio; puntualizza, in proposito, che non è stato rinvenuto alcun provvedimento dal quale risulti che l'ing. \*\*\*\*\* avesse affidato ad altri funzionari dell'Ufficio la trattazione della procedura di esproprio delle aree in questione. Inoltre, per la funzione esercitata, il convenuto sarebbe stato certamente a conoscenza degli adempimenti da svolgere, la cui cognizione era esigibile dalla figura apicale tecnica dell'Ente.

Né potrebbe sottrarsi, secondo l'assunto accusatorio, che il verificarsi dell'evento dannoso si presentava ampiamente prevedibile.

Ritenendo la sussistenza di un ingiusto pregiudizio erariale di € 243.859,18 a carico della Provincia di Sassari, e che le risultanze istruttorie fanno emergere elementi di prova sulla responsabilità dei signori \*\*\*\*\* ed \*\*\*\*\* , la Procura regionale ha notificato ai medesimi invito a dedurre ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 19 del 1994, nel testo sostituito dall'art. 1. comma 3bis, della legge n. 639/1996.

Sia il dott. \*\*\*\*\* che l'ing. \*\*\*\*\* hanno presentato memorie scritte con le quali hanno respinto ogni addebito.

Le argomentazioni esposte dai deducenti non sono state ritenute idonee a superare i motivi di contestazione. Di conseguenza, nei loro confronti è stata esercitata l'azione di responsabilità per danno erariale.

Con memoria depositata il 3 marzo 2011 si è costituito il dott. \*\*\*\*\* , rappresentato e difeso dagli avvocati Gemma Maurizi e Antonio Maria Lei.

Dopo aver esposto gli aspetti salienti della vicenda i difensori rilevano che secondo la prospettazione accusatoria elemento aggravante della colpa dei convenuti è la circostanza che la scadenza procedimentale era richiamata nel decreto sindacale di occupazione d'urgenza; peraltro, viene precisato che gli atti indicati nel provvedimento sindacale furono portati puntualmente ad esecuzione dall'Ufficio Espropri della Provincia, e il procedimento non venne concluso per omessa emanazione del solo decreto di espropriazione, di competenza del Presidente della Giunta regionale.

La difesa rammenta che l'occupazione d'urgenza venne disposta dal Sindaco del Comune di Alghero, quale autorità competente ai sensi della legge regionale 11 ottobre 1985 n. 23, e riporta una serie di fatti e circostanze connesse allo stato in cui versavano tre istituti di istruzione secondaria di secondo grado, che indusse la stessa Giunta ad adottare un complessivo programma di ristrutturazione degli edifici che vide coinvolti, fra gli altri, gli Uffici della Provincia con frequenti riunioni di lavoro e rapporti con imprese appaltatrici.

Per quanto concerne il Liceo scientifico di Alghero il dott. \*\*\*\*\* intervenne per sollecitare al Dirigente dell'U.T.E. di Sassari il parere di congruità sulla valutazione delle aree, in seguito al ripensamento dell'amministrazione comunale di Alghero, che in un primo momento aveva deliberato il reperimento dell'area necessaria. Al dott. \*\*\*\*\* venne altresì chiesto un intervento personale per la sollecita apposizione da parte del Comitato di controllo degli EE.LL., del visto di legittimità sulla delibera della Giunta provinciale del settembre 1997, adottata per la redazione dei tipi di frazionamento dell'area in questione, e così pure per altro atto concernente la relativa nomina del tecnico libero professionista.

La difesa contesta l'affermazione della Procura attrice secondo cui vi fu colpa grave nella condotta del \*\*\*\*\* con riferimento alla mancata emanazione del decreto di esproprio, peraltro non rientrante nella sua competenza (viene riportato, in proposito, il testo dell'art. 24 della l.r. n. 23/1985) e pone il problema, che non sarebbe chiarito in sede di istruttoria svolta dalla Procura attrice, se l'omessa emanazione del decreto di esproprio sia da attribuire al mancato invio da parte dell'Ufficio espropri della Provincia al Servizio regionale delle espropriazioni, ovvero se l'omissione sia da imputare agli uffici regionali; nel primo caso, trattandosi di attività meramente esecutiva, l'eventuale omissione non sarebbe imputabile al Presidente della Provincia.

Quanto, in ogni caso, alla responsabilità conseguente all'omessa sorveglianza degli uffici e degli impiegati da parte del Presidente della Provincia, dedotta dalla Procura attrice, i difensori

richiamano alcuni precedenti giurisprudenziali della Corte dei conti di segno opposto alla tesi attorea.

Secondo la tesi difensiva non sussisterebbero, comunque gli estremi della colpa grave nella condotta del dott. \*\*\*\*\*, alla luce dei criteri individuati dalla Corte dei conti (si richiamano precedenti pronunce sul punto).

In via graduata all'assenza di responsabilità, si sostiene comunque l'erroneità del computo del danno, come operato da parte attrice, non essendo state considerate le proroghe legali nel computo del termine di occupazione legittima, che spostavano l'inizio dell'occupazione illegittima e del diritto del privato al risarcimento del danno al 25 giugno 1990; inoltre, si sono frapposti tempi processuali e il pagamento di quanto dovuto ai proprietari è stato ulteriormente ritardato (dal 2004 al 2008) dal comportamento degli stessi soggetti che hanno ingiunto il pagamento di una cifra quasi doppia rispetto a quella liquidata dal giudice in sentenza. La difesa precisa infine di non essere a conoscenza del fatto che si sia tenuto conto, o meno, nella liquidazione del danno da parte del giudice civile, dei criteri di cui all'art. 5 bis della legge 359/1992 e art. 3 della legge 662/1996, poiché in tale ipotesi si dovrebbe valutare la compensazione fra il vantaggio conseguente all'esborso determinato con i criteri ivi previsti, in luogo dell'indennizzo commisurato al valore del bene, con gli interessi e le spese processuali dovuti per effetto della mancata ultimazione della procedura espropriativa.

Viene conclusivamente chiesta l'assoluzione del convenuto; in subordine, che si contenga l'eventuale risarcimento a suo carico nei limiti della più ridotta responsabilità, sia in termini temporali, sia facendo uso del potere riduttivo, con esclusione in ogni caso dell'eventuale vincolo di solidarietà.

Nell'interesse dell'ing. \*\*\*\*\* ha depositato atto di costituzione l'avv. Umberto Cossu, che ha esposto l'organigramma dell'Amministrazione Provinciale di Sassari esistente all'epoca dei fatti contestati.

Il patrono del convenuto osserva che all'interno dell'area tecnica era istituito un ufficio espropri e patrimonio, al quale era assegnato un dirigente non sottoposto, gerarchicamente, a quello dell'area tecnica; richiama, al fine di chiarire quale fosse la distribuzione delle competenze, una lettera del 6/11/1979 e un documento proveniente dal notaio incaricato dalla Provincia per i procedimenti espropriativi, che interloquisce direttamente col Dirigente dell'ufficio espropri; ciò al fine di affermare che quest'ultimo ufficio, all'epoca del procedimento relativo ai signori \*\*\*\*\*, aveva piena autonomia organizzativa, essendo la competenza dell'ing. Capo (ing. \*\*\*\*\*) limitata alla fase preliminare della procedura, consistente nella predisposizione del piano particellare e nell'individuazione delle ditte espropriate. Il difensore sottolinea che tale assetto fu mantenuto inalterato fino a quando, in seguito all'entrata in vigore della legge 127/1997, la Giunta Provinciale di Sassari deliberò la riorganizzazione degli uffici. Precisa che con delib. n. 657 del 13/10/1997 fu stabilito, fra l'altro, che nell'area Lavori Pubblici dovevano essere individuati 4 settori comprendenti ciascuno l'ufficio espropriazioni per le opere di competenza (viabilità e trasporti, grandi opere, edilizia scolastica, edilizia non scolastica); veniva pertanto abbandonato il precedente assetto organizzativo che prevedeva l'istituzione di un ufficio unico espropri.

La difesa rileva che solo nel 1997 l'ing. \*\*\*\*\* ha avuto per la prima volta l'attribuzione di funzioni direttive anche in materia di espropriazioni, allorché la causa intentata dai signori \*\*\*\*\* era già pendente. Inoltre, nella delibera n. 44 del 14/1/1985 di indizione della gara d'appalto in oggetto, e relativa alla nomina della commissione di gara, si legge che tra i componenti della commissione era

individuato anche il dott. Marcello Cubeddu, 1° dirigente Amministrativo della Ripartizione tecnica provinciale, per cui si dovrebbe escludere che l'ing. \*\*\*\*\* fosse a capo dell'Area tecnica.

Il patrono del convenuto ritiene comunque insufficiente, per l'affermazione della responsabilità in questione, il generico riferimento fatto dalla procura attrice alla facile prevedibilità del danno e alla gravità del disinteresse manifestato dal dirigente. L'ing. \*\*\*\*\* , infatti, aveva rappresentato, con lett. prot. 863 del 24/1/1989, in ragione del ridimensionamento dell'organico dell'ufficio espropri e di vicende personali di alcuni componenti dell'ufficio, la necessità di affidare le relative pratiche a professionisti esterni. Egli, inoltre, propose una transazione, in seguito alla notifica dell'atto di citazione nell'interesse dei sig.ri \*\*\*\*\* , considerato che la Provincia era risultata soccombente in altra controversia su terreni attigui; transazione alla quale i \*\*\*\*\* avevano manifestato disponibilità. Il difensore espone gli aspetti vantaggiosi di tale soluzione, soprattutto se raffrontati con l'esito, sotto il profilo economico, della vertenza.

Secondo l'assunto difensivo, la scelta di resistere in giudizio è da attribuire esclusivamente a chi, nel corso degli anni, ha deciso di non prendere in considerazione l'ipotesi conciliativa (viene richiamata, a tale proposito, la delibera di Giunta del 3/10/1994 n. 36311, relativa al conferimento dell'incarico a resistere in giudizio).

Sottolinea altresì, la difesa del convenuto, che l'Area tecnica, con nota prot. 17 del 10/1/1986, aveva evidenziato alla Giunta come non sussistesse alcuna certezza sulla disponibilità delle aree sulle quali edificare il complesso scolastico; ma nonostante tale avviso, proveniente dall'ing. \*\*\*\*\* , la Giunta Provinciale ritenne opportuno procedere alla stipulazione del contratto con l'impresa aggiudicataria dando così impulso all'irreversibile trasformazione delle aree in questione.

Viene comunque eccepita la prescrizione dell'azione di responsabilità, dal momento che i danni accertati con sentenza del Tribunale di Sassari risulta depositata il 23/12/2004 ed è stata ricevuta dalla Provincia di Sassari in data 16/2/2005; inoltre i signori \*\*\*\*\* , con raccomandata del 15/3/2005, avevano trasmesso alla Procura regionale della Corte dei Conti notizia della pubblicazione della sentenza; per cui, quanto meno a partire dal 16/2/2005 sarebbe iniziato il decorso del termine di prescrizione, spirato il 16/2/2010. Rileva comunque la difesa che, pur volendo ipotizzare l'inizio della prescrizione dalla data di conoscenza del fatto da parte della Procura della Corte dei conti, l'esposto presentato dai signori \*\*\*\*\* risulta pervenuto alla stessa Procura il 21/3/2005, mentre il primo atto interruttivo della prescrizione (l'invito a dedurre) è stato notificato il 19.4.2010.

Conclusivamente viene chiesto in via preliminare e pregiudiziale: disporre un supplemento di istruttoria al fine di individuare i responsabili dei fatti per cui è causa; nel merito: rigettare la domanda di cui all'atto di citazione siccome infondata e/o inammissibile, comunque prescritta, e, per l'effetto, archiviare il presente procedimento, con ogni consequenziale pronuncia in ordine alle spese del giudizio.

All'odierna udienza l'avv. Umberto Cossu ha confermato quanto esposto e dedotto in memoria di costituzione, ivi compresa l'eccezione di prescrizione.

L'avvocato Antonio Maria Lei ha aderito alla stessa eccezione e ha evidenziato che il dott. \*\*\*\*\* ha rivestito la carica di Presidente della Provincia dal 1985 al 1990.

Il rappresentante del pubblico ministero ha ritenuto infondata la suddetta eccezione non essendo ancora maturato il quinquennio utile per l'azione della procura regionale. Inoltre, sarebbe documentato agli atti che la Giunta provinciale aveva deliberato con atto del 7/12/2005 di resistere

in giudizio in appello, per cui la questione era pendente. Nel merito ha sottolineato che la procedura espropriativa venne avviata in assenza di copertura finanziaria, e l'art. 12bis della legge 15 marzo 1991 n. 80 prevedeva la possibilità di sanare le pendenze mediante il riconoscimento di debiti fuori bilancio agevolando l'accesso al credito presso la Cassa Depositi e Prestiti; sarebbe stato dunque doveroso da parte dell'ing. \*\*\*\*\*, includere nell'elenco dei debiti anche la pendenza relativa alla pratica dei \*\*\*\*\*.

Quanto al dott. \*\*\*\*\*, viene ribadita una condotta negligente stante il mancato adempimento degli atti necessari per la definizione delle procedure espropriative che, prima dell'entrata in vigore della legge n. 142 del 1990, non avrebbero potuto esulare dai suoi poteri istituzionali di vigilanza e intervento.

Il requirente ha poi rettificato il danno quantificato in citazione, rideterminandolo nel minor importo di € 194.715,65, secondo i calcoli riportati nei prospetti depositati in udienza. Detto importo tiene conto, secondo l'attore, degli interessi legali per € 100.084,89, maturati sulla somma capitale di € 96.958,10 dalla data di irreversibile trasformazione del fondo (14/10/1987) alla data di notifica della sentenza del Tribunale di Sassari (16/02/2005). Con riferimento al medesimo arco temporale la somma dovuta per rivalutazione monetaria viene determinata in € 82.595,24. Quanto poi all'indennità di occupazione, il danno è stato calcolato con applicazione degli interessi legali sull'importo di € 96.958,10, con riferimento al periodo che va dalla data di occupazione del suolo (26/06/1986) a quella della sua irreversibile trasformazione (14/10/1987). Sulla somma così ricavata, pari ad € 6.308,92 (che il p.m. precisa essere l'importo dovuto fin dall'inizio agli aventi diritto), sono stati calcolati gli interessi legali riferiti al periodo dal 14/10/1987, data di trasformazione del fondo, al 16/02/2005, data di notifica della sentenza, per l'importo di € 6.536,65. Analogamente è stata calcolata la rivalutazione monetaria nell'importo di € 5.498,87.

Il requirente ha chiesto che il danno contestato sia addebitato per due terzi all'ing. \*\*\*\*\* e per un terzo al dott. \*\*\*\*\*.

L'avv. Cossu ha evidenziato, quanto all'intercorsa prescrizione, che l'appello è stato dichiarato improcedibile. Ha chiesto quindi un termine per depositare documentazione a tale riguardo.

L'avvocato Lei, con riferimento al fatto che il dott. \*\*\*\*\* avrebbe agito in assenza di copertura finanziaria, ha osservato che trattasi di prospettazione non contenuta nell'invito a dedurre né in citazione, e dunque inammissibile.

Ha quindi sottolineato che con delibera n. 506/1986 il Consiglio provinciale riapprovò il quadro economico dell'intervento in quanto, venuto meno l'impegno del Comune di Alghero, si sono ricalcolate le somme dovute ai proprietari defalcando 170.000.000 di lire, corrispondenti al 20% della spesa presunta per l'acquisizione delle aree.

Su richiesta del Presidente del Collegio in ordine al primo quadro economico, l'avv. Lei ha precisato che non era prevista la voce "espropriazione" e che nonostante un accesso fatto presso gli uffici della Provincia, l'atto di trasmissione della pratica alla Regione Sardegna non è stato reperito; ha chiesto sul punto ulteriore istruttoria, alla quale il p.m. si è opposto.

La causa è stata tenuta a decisione sulle deduzioni e conclusioni sopra trascritte.

Considerato in

## DIRITTO

La Sezione ritiene di non dover disporre il richiesto supplemento di istruttoria, ravvisando in atti elementi documentali che consentono di addivenire ad una pronuncia di merito sulla vicenda.

Per quanto concerne la prescrizione dell'azione di responsabilità per decorso del termine quinquennale, eccepita dalla difesa dell'ing. \*\*\*\*\* nella considerazione che il danno in oggetto consegue alla sentenza del Tribunale di Sassari n. 1528 del 23.12.2004, ricevuta dall'Amministrazione provinciale il 16/2/2005, data che dovrebbe essere assunta quale termine iniziale della prescrizione, si osserva che con la citata sentenza la Provincia di Sassari venne condannata al pagamento della somma di € 96.598,10, a favore dei signori \*\*\*\*\*, quale risarcimento del danno conseguente alla perdita del diritto dominicale sull'area oggetto di occupazione d'urgenza. La sentenza stabiliva altresì che detta somma dovesse esser rivalutata all'attualità e con interessi legali a decorrere dalla stessa data e fino al soddisfo.

Peraltro, in seguito a controversia insorta sul metodo di calcolo della rivalutazione del credito vantato dai \*\*\*\*\*, nonché degli interessi legali, è stata proposta opposizione agli atti esecutivi; il procedimento si è concluso con ordinanza n. 13/2006 del R.G. con la quale il giudice dell'esecuzione ha accolto il criterio di calcolo di interessi e rivalutazione prospettato dall'Amministrazione, per cui il credito complessivo dei signori \*\*\*\*\* è stato determinato in € 340.457,27 (comprensivo di € 96.598,10), a fronte di quanto a suo tempo preteso con atto di precetto del 26 agosto 2005 (€ 593.412,00) poi aggiornato ad € 598.232,21, come da lettera del 16 settembre 2005.

Il pagamento di tale somma, unitamente alle spese legali ed altre, è stato disposto con determinazione n. 198/GM del 26 giugno 2007 ed eseguito con mandato del 9 agosto 2007.

Da quanto sopra esposto risulta che il danno qui contestato ha assunto i connotati di incontrovertibilità e di certezza sul *quantum* solo in seguito alla pronuncia del giudice dell'esecuzione (e cioè, nel 2006); per cui, anche a voler assumere quale termine iniziale della prescrizione la data dell'accertamento giudiziale (definitivo) del debito, l'eccezione si palesa priva di fondamento, considerato che l'invito a dedurre – contenente espressa intimazione al pagamento della somma in oggetto – è stato notificato in data 19 aprile 2010, entro il termine quinquennale di prescrizione. A ciò va comunque aggiunto che il danno consistente nell'uscita di denaro pubblico si concretizza essenzialmente nel relativo pagamento, per cui la prescrizione decorre, non dalla data in cui è stata emessa la sentenza di condanna della pubblica amministrazione, o da quella in cui la stessa è stata notificata alla p.a. (come prospettato dal convenuto), bensì dall'effettivo esborso a favore del terzo danneggiato (cfr. Corte dei conti, Sez. II App. n. 308 del 16.08.2010).

Pertanto, considerato che il pagamento della somma in contestazione, unitamente alle spese legali ed altre, è stato disposto con determinazione n. 198/GM del 26 giugno 2007 e con mandato del 9 agosto 2007, l'eccezione si palesa del tutto infondata, ove si consideri che il primo atto interruttivo della prescrizione è stato emesso, come sopra specificato, nell'aprile 2010, cui ha fatto seguito la notificazione della domanda giudiziale, eseguita il 17 novembre 2010.

Per quanto concerne, poi, l'inammissibilità della domanda di cui in citazione, la difesa del convenuto ing. \*\*\*\*\* non ha specificato alcun motivo di censura in tal senso; né emergono in atti elementi per ravvisarne la sussistenza.

Nel merito, va premesso che la responsabilità dei convenuti può essere affermata qualora siano ravvisabili: il rapporto di servizio fra i convenuti e l'ente che ha subito il nocumento patrimoniale; l'esistenza di un danno erariale causalmente collegabile con la condotta dei medesimi; l'elemento psicologico del dolo o della colpa grave giusta il disposto dell'art. 1 comma 1 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, nel testo sostituito dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996 n. 543, convertito nella legge 20 dicembre 1996 n. 639.

Il ruolo rivestito, all'epoca dei fatti, dall'ing. \*\*\*\*\* in qualità di Dirigente dell'Area Tecnica della Provincia di Sassari, evidenzia pacificamente la sussistenza del rapporto di servizio fra il medesimo e l'Amministrazione che ha subito il danno, e altrettanto deve affermarsi per il dott. \*\*\*\*\*, convenuto in qualità di Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Sassari, come può pacificamente desumersi dalle disposizioni vigenti all'epoca in cui l'amministratore era in carica (1986-1990), ed in particolare quelle di cui agli artt. 251 e ss. del r.d. 3 marzo 1934 n. 383 in materia di responsabilità degli amministratori degli enti locali, nonché le disposizioni contenute nella legge 8 giugno 1990 n. 142.

Per quanto concerne la sussistenza del nocumento patrimoniale per l'ente locale, che la procura attrice ha individuato nell'esborso sostenuto dalla Provincia di Sassari a titolo di rivalutazione e interessi maturati nel corso della vicenda in esame - ed in particolare in seguito al verificarsi dell'accessione invertita del bene da espropriare, dell'azione giudiziaria intrapresa dai proprietari del bene e della liquidazione di quanto agli stessi dovuto - la prospettazione accusatoria va condivisa, atteso che, secondo giurisprudenza pacifica, trattasi di esborso a cui non corrisponde alcuna utilità per l'ente (Corte dei conti, Sez. Liguria n. 769/2002; Sez. Campania n. 531/2010; Sez. I App. n. 650/2010).

Peraltro, la difesa del dott. \*\*\*\*\* ha precisato di non essere a conoscenza del fatto che si sia tenuto conto, o meno, nella liquidazione del danno da parte del giudice civile, dei criteri di cui all'art. 5 bis della legge 359/1992 e art. 3 della legge 662/1996, poiché in tale ipotesi si dovrebbe valutare la compensazione fra il vantaggio conseguente all'esborso determinato con i criteri ivi previsti, in luogo dell'indennizzo commisurato al valore del bene, con gli interessi e le spese processuali dovuti per effetto della mancata ultimazione della procedura espropriativa.

Orbene, in disparte la considerazione che la difesa non prospetta un effettivo raffronto di valori di cui tener eventualmente conto, dall'accertamento tecnico eseguito dal Geom. Vittorio Becciu su incarico del G.I. del Tribunale civile di Sassari, dott. Maria Gabriella Pinna, risulta che il valore dell'area occupata è stato stimato secondo il più probabile valore di mercato. Il consulente tecnico, dopo aver accertato, sotto il profilo cronologico, l'irreversibile trasformazione dell'area, ha tenuto conto della destinazione e potenzialità edificatoria della stessa in funzione dei parametri medi delle zone circostanti, adottando un equo indice di fabbricabilità ed altri parametri di natura essenzialmente tecnico-economica. Inoltre, al fine di verificare l'attendibilità dei risultati ottenuti ha eseguito anche una stima comparativa secondo un processo logico caratterizzato dalla considerazione delle circostanze locali, delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche proprie del bene, ed altro.

Dunque, la valutazione dell'area non risulta essere stata effettuata secondo i criteri di cui all'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), che ha aggiunto all'art. 5-bis del d.l. 11 luglio 1992 n. 333, convertito in legge 8 agosto

1992 n. 359, la disposizione secondo cui “in caso di occupazioni illegittime di suoli per causa di pubblica utilità, intervenute anteriormente al 30 settembre 1996, si applicano, per la liquidazione del danno, i criteri di determinazione dell’indennità di cui al comma 1.. (del citato art. 5-bis)” che prevede la parametrizzazione al reddito dominicale rivalutato.

La prospettazione della difesa non appare quindi utilizzabile nel caso in esame.

Per quanto concerne il profilo causale, il nocumento patrimoniale subito dall’ente locale risulta essere la diretta conseguenza del mancato perfezionamento del procedimento espropriativo, quale strumento giuridico di acquisto del bene immobile, e la correlata vicenda in sede giudiziale che, in relazione al tempo occorso per la sua definizione, ha comportato un esborso sensibilmente superiore al valore del bene acquisito.

Come esposto dalla Procura attrice e risultante in atti, in relazione all’atto n. 1623 del 22 ottobre 1984, con cui la Giunta provinciale di Sassari aveva deliberato la costruzione di un edificio scolastico nel Comune di Alghero, lo stesso organo collegiale aveva successivamente disposto l’assunzione degli oneri di spesa e l’approvazione del piano di massima e del quadro economico; quindi, con deliberazione del 16 gennaio 1986 la Giunta provinciale aveva autorizzato il Presidente e l’Ufficio provinciale competente alla stipula del contratto d’appalto con l’impresa aggiudicataria dei lavori.

Il Comune di Alghero, da parte sua, aveva assunto a proprio carico l’impegno di corrispondere all’amministrazione provinciale le risorse finanziarie per la realizzazione dell’opera pubblica nella misura stimata di lire 170.000.000 o, in via alternativa, di cedere gratuitamente il 20% delle aree ove lo stesso Comune ne avesse conseguito la disponibilità (deliberazione della Giunta comunale del 17 marzo 1986).

La Giunta provinciale, presieduta dal dott. \*\*\*\*\*, deliberava di richiedere al Comitato tecnico regionale dei lavori pubblici l’approvazione degli elaborati espropriativi (delib. n. 505 del 28 marzo 1986).

Il Comitato tecnico provvedeva di conseguenza. Con decreto del 23 aprile 1986 il Comune di Alghero autorizzava l’Amministrazione provinciale ad occupare in via d’urgenza le aree indicate nelle planimetrie elaborate dall’Ufficio tecnico della Provincia.

Nel decreto sindacale (parte dispositiva) venivano specificati gli adempimenti finalizzati all’acquisizione delle aree mediante il perfezionamento della procedura espropriativa.

Peraltro, i lavori venivano ultimati nell’ottobre 1987, nelle more del perfezionamento del procedimento espropriativo, e si determinava in tal modo la perdita del diritto di proprietà per i titolari signori \*\*\*\*\*.

Nel lasso di tempo intercorrente fra l’occupazione dell’area e l’ultimazione dei lavori non risulta essere stato esercitato alcun impulso, da parte dell’Amministratore o del responsabile dell’area tecnica convenuti in giudizio, al fine di sollecitare la definizione del procedimento espropriativo prima che si verificasse l’irreversibile trasformazione dell’area occupata e la conseguente perdita del diritto di proprietà dei signori \*\*\*\*\*, nonostante la evidente e concreta possibilità di verificarne l’andamento, e tenuto conto che, all’epoca, il principio della tutela degli interessi economico-patrimoniali dei proprietari che avevano subito la perdita dei beni immobili per effetto della c.d. occupazione acquisitiva (o accessione invertita) era noto alla luce della giurisprudenza in materia (cfr. Corte di cassazione SS.UU. n. 1464/1983, e successive pronunce).

La condotta omissiva dei convenuti assume quindi un rilievo decisivo e causalmente rilevante nell'insorgenza del danno in oggetto, sia in relazione al profilo strettamente fattuale, con riferimento all'omissione di attività o impulso finalizzati alla definizione tempestiva della procedura espropriativa, sia sotto il profilo giuridico, attese le funzioni da essi ricoperte e i conseguenti obblighi e doveri.

Infatti, non risulta che l'ing. \*\*\*\*\*, ingegnere capo all'epoca dei fatti, abbia in qualche modo operato, nell'esercizio delle sue competenze, al fine di definire il procedimento di esproprio; e altrettanto deve dirsi per il dott. \*\*\*\*\* nella sua veste di amministratore, anche in relazione ai più generali doveri di vigilanza che incombevano a suo carico (cfr. art. 263 del r.d. 383/1934).

Entrambi i comportamenti devono ritenersi dunque censurabili, alla luce delle previsioni degli artt. 251 e seguenti del r.d. n. 383/1934, che, peraltro, espongono la specificazione di una regola di corresponsabilità dei funzionari con gli amministratori, ove l'adempimento dei compiti e dei doveri d'ufficio dei primi sia comune con quelli facenti carico agli amministratori.

Come sostenuto dall'attore, l'inerzia mostrata dai convenuti nella vicenda integra, effettivamente, l'ipotesi di una condotta gravemente colposa, sia in considerazione dell'apprezzamento e della valutazione della fattispecie - sostanzialmente lineare nella sua struttura e dunque di agevole apprezzamento, anche per quanto concerne le conseguenze - sia in relazione al ruolo ricoperto dagli stessi nell'ente locale, nonché, come già precisato, in considerazione dell'assenza di iniziative finalizzate alla definizione dell'esproprio. Il tutto, nonostante la facile prevedibilità - se non la certezza - delle gravi conseguenze di carattere economico che l'ente avrebbe dovuto sopportare.

Peraltro, occorre rammentare che la Procura attrice non deduce il danno direttamente connesso col valore attribuito all'immobile in sede giudiziale, bensì quello ulteriore a titolo di rivalutazione monetaria e interessi legali, determinato a conclusione del processo civile - ed in particolare in sede di esecuzione - che i signori \*\*\*\*\* hanno promosso al fine di ottenere quanto ad essi dovuto. Ma il fatto genetico di tale sviluppo della vicenda rimane quello del mancato perfezionamento dell'esproprio formale delle aree in oggetto.

Va quindi affermata la responsabilità dei convenuti in relazione al danno dagli stessi causato con la loro condotta inerte e gravemente colposa

In relazione alla parte avuta nella vicenda questo giudice, rifacendosi alla domanda della Procura regionale, che fa salva la ripartizione del danno stabilita dalla Sezione, ritiene di dover porre a carico del dott. \*\*\*\*\* un terzo del danno e a carico dell'ing. \*\*\*\*\* due terzi; tale ripartizione, peraltro, è stata richiesta in udienza dal rappresentante del pubblico ministero.

Ciò, in considerazione che il dott. \*\*\*\*\* è rimasto in carica per un periodo limitato (dal 1986 al 1990) e che dopo tale data non avrebbe comunque potuto assumere iniziative nell'ambito delle sue prerogative connesse al dovere di vigilanza.

Per quanto concerne l'ammontare di danno da porre a carico dei convenuti, il requirente ha modificato in udienza la pretesa risarcitoria rapportandola ad un diverso computo degli interessi e della rivalutazione monetaria sull'importo dovuto ai proprietari dell'area per la perdita del diritto dominicale (a decorrere dal 14.10.1987 e fino al 16.02.2005, data in cui è pervenuta la sentenza del Tribunale di Sassari n. 1528/04), e sull'importo spettante ai medesimi proprietari a titolo di indennità di esproprio per il periodo di occupazione legittima del terreno (dal 26.6.1986 al 14.10.1987) secondo quanto statuito dal giudice civile con la citata decisione. La suddetta modifica è stata formalizzata e quantificata tenendo conto dei dati esposti nel decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze del 7 dicembre 2010 (per gli interessi) e dei dati pubblicati dall'ISTAT (per la rivalutazione monetaria).

I relativi importi sono stati così specificati: 1) interessi per la sorte capitale, € 100.084,89; rivalutazione monetaria, € 82.595; 2) interessi su indennità di occupazione legittima, € 6.536,65, rivalutazione monetaria sulla stessa indennità, € 5.498,87.

Il risarcimento del danno erariale è stato quindi rideterminato in complessivi € 194.715,65.

In relazione a tale aspetto, la Sezione ritiene di dover condividere il sistema di computo adottato da parte attrice, in quanto aderente ai dati di cui al citato decreto ministeriale e a quelli forniti dall'ISTAT.

Ciò premesso, va anche osservato che parte del periodo preso in considerazione dalla Procura regionale concerne la celebrazione del processo civile, il cui atto introduttivo risale al luglio 1994, e che vede la sua conclusione, in sede di cognizione, con la sentenza n. 1528/04 del 23.12.2004, pervenuta all'Amministrazione soccombente in data 16.02.2005 (data presa in considerazione dal requirente quale termine finale del computo del danno).

In linea di principio, trattasi di periodo della cui durata non si ritiene debbano rispondere interamente i soggetti qui convenuti, in quanto connessa evidentemente ai tempi di celebrazione del processo civile, a conclusione del quale l'Amministrazione provinciale di Sassari è stata condannata al pagamento di quanto dovuto ai proprietari delle aree per effetto dell'occupazione acquisitiva delle stesse, sia avuto riguardo al valore del bene immobile così acquisito, tenendosi conto dell'adeguamento dello stesso sotto il profilo della rivalutazione monetaria, sia degli interessi legali maturati dalla data di occupazione legittima a quella del ristoro sancito in sede giudiziale.

In ordine a tale aspetto si ritiene di dover sottolineare che con legge 24 marzo 2001 n. 89 sono state previste specifiche conseguenze, di carattere economico, nelle ipotesi in cui il processo si concluda oltre il termine ritenuto ragionevole.

È stato infatti sancito il diritto ad un'equa riparazione a favore del soggetto che abbia subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto della violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (ratificata con legge 4 agosto 1955 n. 848), sotto il profilo del mancato rispetto del principio stabilito dall'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione, secondo cui ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata entro un termine ragionevole. Termine cui fa, peraltro, riferimento l'art. 111, comma II, della Costituzione, laddove prevede che la legge assicura la ragionevole durata del processo.

Secondo le indicazioni della Corte europea dei diritti dell'uomo e la giurisprudenza della Corte di cassazione, può ritenersi prevalente l'orientamento secondo cui il limite della ragionevole durata del processo debba essere contenuto in un periodo di tre anni (cfr., Corte di cassazione Sez. I, n. 18249/2004; n. 18686/2005), ed il *dies a quo* in relazione al quale deve essere valutata la durata, con riguardo ai processi introdotti con atto di citazione, deve essere normalmente individuato nel momento della notifica dell'atto (Corte di cass. Sez. I n. 6322/2011).

In relazione a quanto sopra esposto deve essere ulteriormente precisato che la questione della ragionevole durata del processo ha assunto rilievo ai fini del conseguimento dell'equa riparazione del danno (patrimoniale o non patrimoniale) subito da un soggetto per effetto dell'eccessivo protrarsi di una vicenda processuale, di cui lo stesso è stato partecipe.

Nel caso in esame, per contro, non ricorre tale ipotesi, vertendosi in materia di responsabilità per danno erariale e dovendosi assumere il principio della ragionevole durata del processo al solo fine di determinare il danno da porre a carico dei soggetti convenuti.

Sotto tale profilo, ritiene il Collegio che detto principio possa essere affermato anche in questa prospettiva, sia per la rilevanza che lo stesso ha assunto nell'ordinamento giuridico, sia in considerazione dell'incidenza che, secondo la prospettazione accusatoria, ha avuto la durata del processo (civile) nella determinazione del danno, consistente nel pagamento di somme a titolo di rivalutazione monetaria e di interessi legali.

Per cui, sebbene non rilevi sugli altri elementi costitutivi della responsabilità, il principio della durata ragionevole del processo appare suscettibile di essere valorizzato sotto il profilo della rilevanza causale della condotta dei convenuti nella complessiva determinazione del danno, che risulta essere più limitata rispetto alle deduzioni di parte attrice.

In altri termini, il nocumento patrimoniale patito dall'Amministrazione origina dal comportamento dei convenuti, nei termini sopra esposti e secondo l'assunto accusatorio, ma la sua consistenza è stata correlata anche all'irragionevole durata del processo, iniziato nel luglio del 1994 e conclusosi, in sede di cognizione, nel febbraio 2005, dopo quasi undici anni, cui peraltro ha fatto seguito l'ulteriore procedimento in sede di esecuzione.

Di tale durata, e degli effetti in termini di produzione del danno erariale, non si ritiene debbano comunque rispondere, in linea di principio, i convenuti - salvo quanto verrà poi ulteriormente specificato in ordine alla loro posizione nella vicenda - non ravvisandosi la (necessaria) sussistenza di un nesso eziologico fra la loro condotta e la irragionevole durata del processo civile.

Ciò detto, deve essere ulteriormente osservato - sul piano fattuale - che con relazione del 1 settembre 1994 l'ing. \*\*\*\*\* aveva prospettato all'Amministrazione *“la necessità...di transare con i citanti (signori \*\*\*\*\*) prima, se possibile, della prima udienza...”* osservando che tale modo di operare *“...sicuramente eviterà tutti quei maggiori oneri che derivano dai contenziosi...”*.

Per contro, la Giunta provinciale di Sassari, nella seduta del 4 ottobre 1994, esaminata la suddetta proposta e ravvisando incertezza nelle operazioni di transazione, che rendeva difficile la quantificazione delle effettive necessità finanziarie, deliberò di costituirsi in giudizio (Fl 218 e ss).

Emerge con tutta evidenza, dunque, che l'adozione di tale atto abbia assunto una rilevanza causale tale da interrompere il nesso eziologico fra la condotta dei convenuti e il verificarsi del danno in oggetto, per la parte relativa agli oneri (interessi e rivalutazione monetaria) maturati successivamente al novembre 1994, e cioè al periodo di celebrazione del processo che la transazione avrebbe verosimilmente evitato ove si fosse provveduto in via transattiva.

In ragione di quanto sopra esposto, ai convenuti va addebitata la sola parte di danno prodottasi, per il fluire del tempo, dalla data in cui si è verificata l'accessione invertita (14 ottobre 1987) a quella di adozione della delibera di Giunta con cui si è decisa la costituzione in giudizio (4 ottobre 1994).

Il danno risarcibile da porre a carico dei convenuti, va quantificato in complessivi € 99.074,78, di cui, secondo la ripartizione sopra specificata: € 51.957,81 per interessi legali maturati sulla somma capitale di € 96.958,10; € 40.993,63 per rivalutazione monetaria della stessa somma; € 4.446 per interessi legali maturati sull'indennità di occupazione già quantificata in € 6.308,92, e € 2.677,34 per rivalutazione monetaria sulla stessa indennità.

Alla stregua delle suesposte considerazioni i signori \*\*\*\*\* e \*\*\*\*\* vanno ritenuti responsabili del danno in oggetto – come sopra quantificato - che va posto a carico del sig. \*\*\*\*\* per due terzi, e del sig. \*\*\*\*\* per un terzo, cui consegue l'obbligo di pagamento dell'importo predetto, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando, condanna:**

**- il signor \*\*\*\*\* , al pagamento, in favore dell'Erario, e segnatamente della Provincia di Sassari, della somma di € 66.049,85 (euro sessantaseimilaquarantanove e 85 centesimi);**

**- il signor \*\*\*\*\* , al pagamento, in favore dell'Erario, e segnatamente della Provincia di Sassari, della somma di € 33.024,92 (euro trentatremilaventiquattro e 92 centesimi).**

**A tali importi vanno aggiunti la rivalutazione monetaria, da calcolare, secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal verificarsi del pregiudizio erariale e sino alla data della presente sentenza, e interessi legali sulle somme rivalutate, a decorrere dalla data della presente sentenza e sino al pagamento.**

**Condanna altresì i predetti, al pagamento delle spese del giudizio, che sino alla presente sentenza si liquidano in 787,18 (diconsi euro settecentottantasette/18).**

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 8 marzo 2011.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

f.to Marino Benussi f.to Mario Scano

Depositata in Segreteria il 08/09/2011

Il Dirigente

f.to Paolo Carrus